



Proposta di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 193, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. avente per oggetto "L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE"

Risposta alla richiesta di chiarimenti pervenuta il 23.02.2026 con prot. 9948.

Testo quesito:

Con la presente si chiede conferma dell'applicazione dell'art. 193, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 (diritto di prelazione del promotore) in caso di indizione di gara a conclusione dell'iter di cui all'avviso in oggetto, anche alla luce della recente sentenza della Corte Europea Seconda Sezione del 5 febbraio 2026 in merito a «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2014/23/UE – Procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione – Finanza di progetto ad iniziativa privata – Valutazione e approvazione di una proposta di finanza di progetto – Bando di gara pubblicato sulla base di tale proposta – Diritto di prelazione dell'operatore economico promotore interessato purché garantisca le condizioni della migliore offerta – Modifica apportata dopo la presentazione dell'offerta iniziale – Articolo 3 – Principi di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità – Violazione» dando piena evidenza dei modi e termini di come questa Spettabile Amministrazione intenda proseguire con la seguente procedura.

Nel caso in cui non si intenda confermare il diritto di prelazione del promotore si chiede altresì di dare evidenza della conferma della procedura e del termine in essa riportato, nonché sulla volontà di proseguire con i successivi atti necessari all'individuazione del futuro Concessionario.

Risposta:

Vista la sentenza della Corte Europea Seconda Sezione del 5 febbraio 2026 con cui La Corte di giustizia UE ha concluso che non è conforme alle norme europee di riferimento (art. 3, paragrafo 1, della Dir. UE 26/02/2014, n. 23, in combinato disposto con l'articolo 49 del TFUE, con gli artt. 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale Direttiva) riconoscere al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell'ipotesi in cui il contratto non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell'aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l'aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l'aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell'investimento atteso dall'aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara.



Considerato che la sentenza ha formalmente avuto ad oggetto il meccanismo di prelazione disciplinato dal “vecchio” Codice del 2016, tuttavia proprio alla luce della sostanziale identità - in ordine alla sussistenza del diritto di prelazione in capo al promotore - della nuova disciplina (art. 193 del D. Lgs. 36/2023), i principi espressi dalla Corte sono suscettibili di incidere anche sulla norma attualmente in vigore e, dunque, anche alle procedure di aggiudicazione in corso o di prossima attivazione.

In forza del primato del diritto dell’Unione, le amministrazioni aggiudicatrici e i giudici nazionali sono tenuti a non applicare le disposizioni interne incompatibili con il diritto UE, come interpretato dalla CGUE.

Pertanto questa Amministrazione ritiene di disapplicare dalla procedura in oggetto l’art 193 c. 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la parte riguardante la prelazione e lasciando immutata l’applicazione rispetto al rimborso delle spese.

Si conferma il prosieguo della procedura in oggetto con scadenza, a seguito di proroga, per la presentazione di proposte prevista per il 13 marzo 2026.

26/02/2026, San Giuliano Milanese